

Bonissi Luca
Indirizzo, civico
CAP Città (PROV)
CODICEFISCALE

Per conto di:
Castiglia Vincenzo
Indirizzo, civico
CAP Città (PROV)
CODICEFISCALE

via PEC **Spett.le**
Lenovo (Italy) S.R.L.
Via San Bovio 3
20090 Segrate (MI)
PEC: pecdilenovo@providerpec.it

via PEC **Avv. Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
Avv. Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Indirizzo, civico
CAP Città (PROV)
PEC: mxxxxxxxxxxxxx@providerpec.it

Oggetto: Ulteriore messa in mora e diffida ad adempiere per rimborso licenza d'uso Microsoft Windows non accettata preinstallata su Lenovo ThinkPad E480 S/N **SERIALNUM**

Spettabile Lenovo (Italy) srl (di seguito semplicemente "Lenovo") e gentili Avv.ti Mxxxxxxx e Cxxxxxx,

faccio seguito alla lettera inviata dai Avv.ti Mxxxxxxxxxxxxx e Cxxxxxxxxxxxxx via PEC in data 5 marzo 2021.

Alla presente allego copia della delega conferitami dal sig. Vincenzo Castiglia e carta di identità dello stesso.

Mi preme premettere che, francamente, ritenevo avrebbe prevalso il buon senso e che Lenovo non avrebbe utilizzato motivazioni palesemente pretestuose per negare il diritto al rimborso al sig. Castiglia, già profondamente costernato dall'aver subito il sopruso di vedersi negato il rimborso dal servizio clienti Lenovo. Per questo motivo ha preferito farsi rappresentare dal sottoscritto, per evitare di dover affrontare un iter che si prefigurava artatamente complicato ed oneroso e dove sembra, ancora una volta, prevalere la «*prepotenza e prevaricazione di un colosso commerciale nei confronti di un modesto consumatore*» (Tribunale di Monza, sezione I civile, sent. 1734/2020, causa Lenovo-Bonissi).

È comunque sicuramente lecita la richiesta di esibizione della delega, anche se devo rilevarla alquanto insolita dal momento che indubbiamente gli Avv.ti **Xxxxxx** e **Xxxxxxx** sono a conoscenza che la delega può anche essere verbale o addirittura tacita risultante dai fatti concludenti. Visto che sembra invece pretendersi una formalità assolutamente non necessaria, richiedo a mia volta che mi venga fornita copia del documento con il quale Lenovo dà incarico agli Avv.ti **Xxxxxx** e **Xxxxxxx** di rappresentarla nella vicenda di cui in oggetto.

Rilevo inoltre quella che mi pare una totale mancanza di buon senso da parte di Lenovo, che sfodera “l’artiglieria legale” per una semplice richiesta di rimborso di soli 42 Euro. Se da una parte Lenovo ha senza dubbio il diritto difendersi e farsi rappresentare nel modo che più ritiene opportuno, dall’altra il solo costo dell’essersi rivolta ad uno studio legale supera abbondantemente la modestissima cifra del rimborso, da cui si può soltanto dedurre che Lenovo, in totale sprezzo della granitica giurisprudenza e nonostante sia stata condannata ad un risarcimento danni di 20.000 Euro ex. art. 96 cpc per aver tenuto appunto una condotta prepotente e prevaricatrice relativamente un caso avente tema identico all’odierno (Tribunale di Monza R.G. 7958/2019), continui comunque pervicacemente a rifiutarsi di riconoscere il diritto al rimborso delle licenze d’uso del software preinstallato sui PC dalla stessa prodotti.

È quindi palese l’ostruzionismo e la malafede di Lenovo nel tentativo di rendere artificiosamente complicato e legalmente oneroso l’ottenimento del dovuto rimborso, che dovrebbe essere invece di immediata e semplice applicazione per il consumatore senza nemmeno il bisogno di essere costretti ad effettuare messe in mora per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del produttore.

A riguardo dell’illazione espressa da Lenovo sul presunto utilizzo del sistema operativo preinstallato sul ThinkPad E480 S/N **SERIALNUM** da parte del sig. Castiglia, devo rilevare che è del tutto pretestuosa, come era del tutto pretestuosa la stessa identica illazione espressa sia in primo (Giudice di Pace di Monza, R.G. 4914/2018) che in secondo grado (Tribunale di Monza R.G. 7958/2019) durante il giudizio Bonissi-Lenovo.

Il contratto di licenza d’uso, infatti, non richiede che alcuna prova venga fornita a riguardo della mancata accettazione. Tra l’altro, nella stessa sentenza prima citata e a tutti ben nota, il Giudice Buratti evidenziava che *«In tal modo, Lenovo Italy s.r.l. ha contravvenuto ad un preciso obbligo espressamente assunto, con la conseguenza che ora non può lamentare la carenza di prova sull’effettiva mancata accettazione della licenza (tra l’altro, prova negativa), restando a suo carico l’eventuale dimostrazione che la licenza fosse stata attivata (prova che non è stata fornita)»*.

L’eventuale utilizzo (e quindi accettazione/attivazione della relativa licenza) del sistema operativo Windows 10 è infatti rilevabile in ogni momento da Lenovo in quanto viene inviata la notifica dell’avvenuta attivazione della licenza al produttore del PC e/o a Microsoft. Ma dall’illazione espressa da Lenovo si deduce che questa notifica non sia mai stata inviata, ed è quindi Lenovo stessa a fornire prova della mancata accettazione della licenza.

A nulla rileva inoltre il tempo trascorso dalla prima accensione alla messa in mora, *«posto che nessun termine, tantomeno tassativo, era previsto nella proposta contrattuale inerente la licenza»* (Trib. Monza sent. 1734/2020). È inoltre pacifico che il servizio clienti Lenovo abbia categoricamente rifiutato il rimborso richiesto dal sig. Castiglia più di tre anni or sono, allo stesso modo in cui era stato rifiutato al sottoscritto nello stesso periodo (inizio del 2018). Se sono trascorsi più di tre anni, la colpa è quindi da imputare unicamente a Lenovo che ha rifiutato – e continua tutt’ora a rifiutare – il rimborso delle licenze d’uso preinstallate a chi ne fa richiesta.

Rinnovo pertanto la messa in mora e diffida ad adempiere ai sensi di legge per il rimborso di quanto il sig. Castiglia ha pagato per il software in oggetto pari alla somma di **42 Euro** per l'acquisto di **Microsoft Windows 10 HOME.**, che dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

In difetto di tutto ciò, si sarà costretti ad adire le vie legali per tutelare i diritti del sig. Castiglia Vincenzo, con rifusione di spese, danni ed interessi. Ci si riserva inoltre di segnalare l'accaduto alle autorità competenti.

Nella speranza di un pronto ravvedimento da parte di Lenovo a riguardo dell'ulteriore diniego al rimborso e conseguente lesione dei diritti del sig. Castiglia, porgo distinti saluti.

Città, 13 marzo 2021

Luca Bonissi